

Legge regionale 27 febbraio 1990 n. 17 (B.U.R. 14/1990) ([RTF](#))

Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 " Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia " .

Art. 1 - (Finalità).

1. La Regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171, della legge 29 novembre 1984, n. 798, della legge 8 novembre 1991, n. 360, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798/1984, nella seduta del 16 novembre 1988.(1)

Art. 2 - (Ambito territoriale).

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dell' [articolo 2](#), terzo comma, della [legge regionale 24 agosto 1979, n. 64](#) , l'ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia per il disinquinamento di cui al successivo articolo 3, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d' acqua che, comunque, si immettano nella laguna. (2)

2. All'interno del bacino scolante di cui al comma precedente le opere, finanziate ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo e Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati dalle suddette leggi.

Art. 3 - (Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia per il disinquinamento). (3)

1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio sanitarie territorialmente interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798. (4)

2. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

In particolare il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia:

- rappresenta la situazione esistente;
- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;
- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l'ottimizzazione gestionale;
- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.

3. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia ha l'efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia integra il piano di area della laguna e dell'area Veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto. (5)

Art. 3 bis - Sistema fognario della città di Venezia e delle isole della laguna.

1. Le competenze previste dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 5 aprile 1990, n. 71, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono esercitate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica regionale, sezione ambiente.

2. Ai progetti definitivi di lotti funzionali redatti in conformità al progetto preliminare approvato dal Consiglio regionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell' [articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 15](#) . (6)

Art. 4 - (Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale).

1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone e approva, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, i programmi annuali degli interventi da attuare.

2. Ove maturino condizioni finanziarie e giuridiche per un intervento previsto in diverse annualità, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, che lo approva, il "Piano pluriennale degli interventi previsti".

3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi - efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.

4. In sede di approvazione del Bilancio consultivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi. (7)

Art. 5 - (Attuazione degli interventi).

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della [legge regionale 16 agosto 1984, n. 42](#) e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro consorzi, nonchè affidarle in concessione ad altri enti pubblici.
3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte le opere, nonchè la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.
4. Nei casi di cui al comma 2, a modifica di quanto previsto dall' [art. 6](#) della legge n. 42/1984, le spese generali possono essere riconosciute fino ad un massimo del 10 per cento.
5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la facoltà di sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi inadempienze, negligenze od imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa. (8)

Art. 6 - (Procedure).

1. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, anche con riferimento alla necessità di garantire il coordinamento degli interventi, viene esercitata dalla Giunta regionale, attraverso le proprie strutture. (9)
2. (omissis) (10)
3. Fino all'entrata in vigore del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, per i comuni di cui al comma 2, dell'articolo 2, le deliberazioni di approvazione e/o di avocazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli [articoli 52, 55, 60, 61, 126](#) della [legge regionale 27 giugno 1985, n. 61](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - (Norma transitoria).

1. Fino all'approvazione del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia degli interventi, la Giunta regionale può procedere all'attuazione di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l'Ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 8 - (Norma finale).

1. La presente legge abroga e sostituisce la [legge regionale 8 settembre 1974, n. 49](#) .

CATALOGAZIONE

Note

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, [legge regionale 12 agosto 1993, n. 35](#) .
- (2) Formulazione così sostituita dall'art. 2 della [legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8](#) che ha cambiato unificandole le precedenti dizioni "Piano direttore" e "Piano guida".
- (3) Formulazione così sostituita dall'art. 2 della [legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8](#) che ha cambiato unificandole le precedenti dizioni "Piano direttore" e "Piano guida".
- (4) Formulazione così sostituita dall'art. 2 della [legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8](#) che ha cambiato unificandole le precedenti dizioni "Piano direttore" e "Piano guida".
- (5) Formulazione così sostituita dall'art. 2 della [legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8](#) che ha cambiato unificandole le precedenti dizioni "Piano direttore" e "Piano guida".
- (6) Articolo aggiunto da comma 1 art. 42 [legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5](#) .
- (7) Articolo così sostituito dall'art. 1 della [legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8](#)
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 2 della [legge regionale 12 agosto 1993, n. 35](#) , vedi anche art. 13 della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 15](#) che nel comma 1 recita: "Le opere di fognatura e gli impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti, ancorchè

finanziati in tutto o in parte dalla Regione con fondi propri ovvero con fondi comunitari o statali, anche derivanti dalla legislazione speciale per Venezia, rientrano nella esclusiva competenza degli enti locali interessati".

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, [legge regionale 12 agosto 1993, n. 35](#)

(10) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, [legge regionale 12 agosto 1993, n. 35](#)